

05703/18⁹ MAR. 2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4692/2013

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Presidente - Cron. 5703

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere - Ud. 25/10/2017

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4692-2013 proposto da:

(omissis)

(omissis) S.P.A. P.I. (omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) , giusta delega in atti;

- ricorrente -

2017

contro

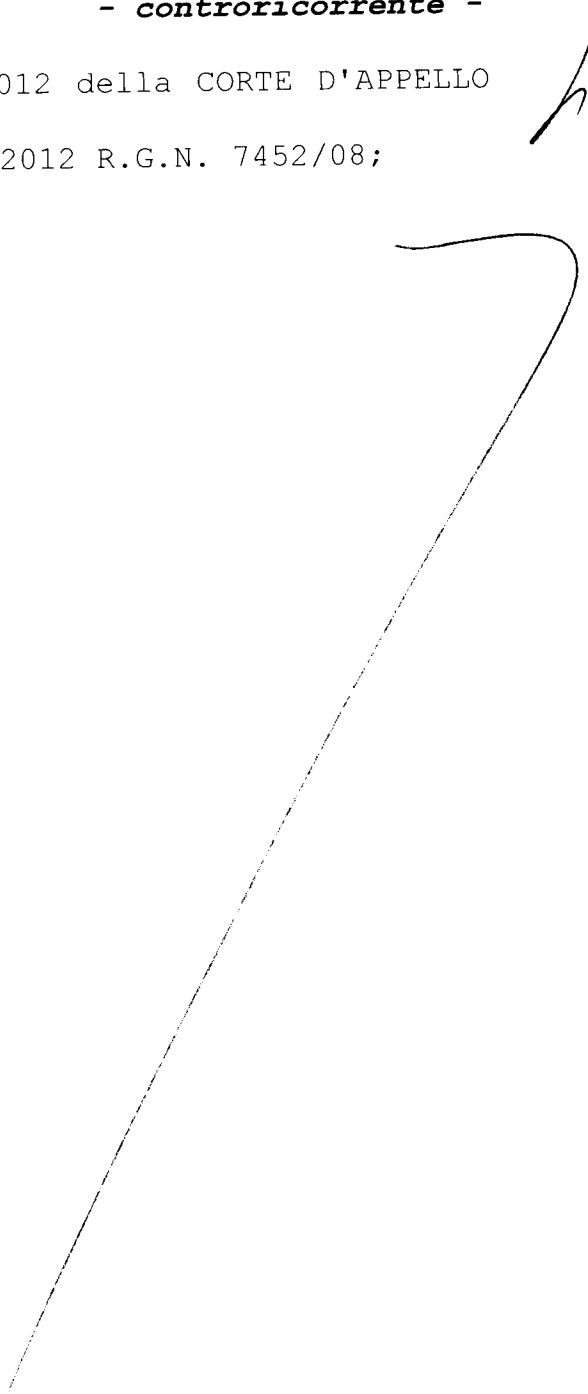
4159

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 475/2012 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 09/02/2012 R.G.N. 7452/08;



RILEVATO

che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 25.1-9.2.2012 nr. 475, riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo, che aveva respinto il ricorso e per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) (in proseguo: (omissis)) spa, condannava la datrice di lavoro a risarcire al (omissis) il danno alla professionalità derivato dalla dequalificazione subita negli ultimi 54 mesi del rapporto di lavoro, liquidato nel 50% della retribuzione percepita. Per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito riteneva che la dequalificazione, accertata dalla sentenza di primo grado, non era reconsiderabile per mancanza di appello incidentale della società e che, comunque, essa era provata dall'esito della attività istruttoria. Il lavoratore aveva allegato sin dal ricorso introduttivo del giudizio il danno alla professionalità ed, in particolare, la dispersione del bagaglio professionale e la perdita di *chances* per il futuro lavorativo; tale danno emergeva per presunzioni dalla durata della dequalificazione e doveva essere liquidato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione percepita in costanza del demansionamento, tenuto conto dell'elevato livello di inquadramento e della gravità dello svuotamento delle mansioni.

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società (omissis) spa, articolato in cinque motivi; ha resistito (omissis) con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che la società (omissis) spa ha dedotto:

— con il primo motivo- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione delle norme e principi di diritto relativi all'onere, in capo al lavoratore, di allegare il danno oggetto di domanda.

Ha premesso che il giudice del primo grado aveva rigettato integralmente la domanda, dichiarando solo incidentalmente la esistenza del demansionamento. Essa società non aveva interesse né onere di proporre appello incidentale per contestare l'accertamento del demansionamento; la

questione era stata ritualmente introdotta nel secondo grado attraverso le contestazioni contenute ai paragrafi 7 e seguenti della memoria difensiva.

Ha inoltre impugnato la sentenza per avere affermato che la dispersione del bagaglio professionale e la perdita di *chances* erano state allegare nel ricorso introduttivo del giudizio; la domanda originaria non conteneva allegazioni specifiche ma assumeva genericamente la esistenza di danni all'immagine ed alla dignità professionale e personale.

- con il secondo motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel comportamento del (omissis) durante il periodo della dequalificazione.

Ha esposto che, per quanto pacifico in causa, il (omissis) durante l'intero corso del rapporto di lavoro non aveva lamentato di essere stato dequalificato sicchè aveva manifestato per fatti concludenti la sua acquiescenza al mutamento delle mansioni; ciò escludeva la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. o, comunque, la sussistenza del danno.

- con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nelle mansioni svolte dal (omissis) durante l'asserito periodo di dequalificazione, nel suo inquadramento e nella inconfigurabilità del danno professionale.

La ricorrente ha contestato l'accertamento in sentenza tanto delle precedenti mansioni — (denunziando il mancato esame delle dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis) e di alcune dichiarazioni dei testi di controparte (omissis) e (omissis)) — che delle mansioni pretesamente dequalificanti.

Ha comunque dedotto la eccessività del danno liquidato, rilevando che la progressione professionale, ipotizzabile solo verso la qualifica dirigenziale, non era automatica e che il danno per la perdita di *chances* non era comunque quantificabile nel rilevante importo del 50% della retribuzione;

- con il quarto motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella omessa

considerazione ai fini della quantificazione del danno delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente ha esposto che il (omissis) , per quanto documentato e non contestato, si era dimesso in adesione ad una offerta di esodo incentivato destinata ai dipendenti che maturavano i requisiti pensionistici entro il 31.12.2000; tale fatto smentiva la esistenza di un danno professionale o da perdita di *chances*, in considerazione della prossimità alla pensione e, dunque, delle modeste prospettive di carriera ed arricchimento professionale.

- con il quinto motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto sulla liquidazione equitativa del danno.

Ha censurato la sentenza per avere giustificato la quantificazione del danno sulla base dell'elevato livello di inquadramento e della gravità dello svuotamento delle mansioni, senza indicare il criterio attraverso cui si perveniva alla incongrua misura del 50% della retribuzione percepita.

che, ritiene il Collegio, si debba respingere il ricorso;

che, invero:

- il primo motivo è inammissibile.

Quanto alla statuizione del giudice dell'appello sulla preclusione ad un nuovo accertamento del demansionamento derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale la censura difetta di specificità (pur a voler qualificare come autonoma censura la premessa al primo motivo di ricorso).

La società ha dedotto di avere riproposto la questione della inesistenza del demansionamento nella memoria difensiva d'appello ma ha operato un richiamo generico all'intero corpo delle difese (ai paragrafi 7 e seguenti); per le parti trascritte, poi, la memoria difensiva d'appello non ripropone la questione di merito della esistenza del demansionamento ma, piuttosto, assume che non era oggetto di causa l' accertamento in via principale del demansionamento.

A ciò si aggiunga che non è stata impugnata la autonoma e concorrente *ratio decidendi* della sentenza consistente nella affermazione

che il demansionamento era stato comunque provato dalle convergenti dichiarazioni dei testi.

E' egualmente carente di specificità la censura con cui si assume la mancata allegazione del danno. A fonte della ricognizione in sentenza del fatto che sin dall'iniziale ricorso il lavoratore aveva dedotto il danno professionale, la società avrebbe dovuto specificare quali erano le allegazioni iniziali, producendo in questa sede il ricorso introduttivo, in adempimento degli oneri imposti dagli articoli 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ.; essa si limita, invece, ad affermare che le allegazioni del lavoratore erano generiche.

- il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La questione di fatto del consenso del lavoratore (per fatti concludenti) al mutamento delle mansioni non è esaminata nella sentenza impugnata; era onere della ricorrente, per sfuggire al rilievo di novità della censura, precisare attraverso quali atti tale questione era stata sottoposta al giudice dell'appello, onere che non è stato assolto (cfr. *ex plurimis*: Cass. nr 25043 dell' 11/12/2015; n. 23675 del 18/10/2013; n. 4787 del 26/03/2012, n. 3664 del 21/02/2006).

- Ad analoghi rilievi di inammissibilità conduce l'esame del terzo motivo.

Esso sottopone a critica l'accertamento di fatto del demansionamento compiuto dal giudice del merito, contrapponendo agli elementi di prova posti a base della decisione elementi di prova diversi (dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis), stralci delle dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis)); con ciò richiede a questa Corte un inammissibile riesame del materiale istruttorio.

La censura relativa alla eccessività del danno liquidato in sentenza resta priva di riferimento ad un fatto storico decisivo non esaminato— o non adeguatamente esaminato— ed è posta in termini di mera contestazione del giudizio di merito.

- il quarto motivo è inammissibile.

Esso non indica gli atti di causa attraverso i quali il fatto delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro era stato portato alla attenzione del

giudice dell'appello né, comunque, le ragioni della sua decisività rispetto alla statuizione sul danno; non adempie, dunque, all' onere di specificità della impugnazione di cui all' articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ.

- il quinto motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha indicato i parametri in ragione dei quali il danno è stato quantificato nel 50% della retribuzione percepita (la gravità del demansionamento e le elevate qualità professionali del dipendente) e, pertanto, ha correttamente applicato la norma dell'articolo 1226 cod.civ., che impone al giudice del merito di indicare i parametri oggettivi della liquidazione del danno secondo equità affinché il giudizio risulti verificabile e non arbitrario. I parametri esposti in sentenza (professionalità acquisita e gravità del demansionamento) appaiono obiettivi e non arbitrari, perché coerenti al fatto da accertare. La parte si duole, piuttosto che dei criteri di giudizio, degli esiti dello stesso, censurabili in questa sede nei soli limiti del vizio di motivazione.

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto .

che le spese seguono la soccombenza.

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € per 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 25.10.2017

IL PRESIDENTE

201

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



[Signature]
- 9 MAR. 2019
oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Signature]



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 09 marzo 2018

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92